

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Giovedì 17 ottobre 2002

261^a e 262^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

alle ore 9,30

I. Seguito della discussione, dalla sede redigente, dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario. **(1487)**
- ANGIUS ed altri. – Norme in materia di applicazione ai detenuti del regime di massima sicurezza. **(1440)**
 - *Relatore* BOBBIO Luigi (*Relazione orale*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. **(1306)**

- CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione. **(1251)**

(per l'esame di eventuali questioni incidentali)

– *Relatore* ASCIUTTI; *relatori di minoranza* SOLIANI, ACCIARINI, MANIERI, BETTA, BOCO e TOGNI.

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) – *Relatore* BOSCETTO. **(1271)**

IV. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale. **(1742)**

alle ore 17

Interpellanze e interrogazioni (*testi allegati*).

**INTERPELLANZA CON PROCEDIMENTO ABBREVIATO,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 156-BIS DEL REGOLAMEN-
TO, SUGLI ATTESTATI DI QUALIFICA PROFESSIONALE**

CURTO, BEVILACQUA, BOBBIO Luigi, BUCCIERO, COLLINO, COZZOLINO, DEMASI, FLORINO, GRILLOTTI, KAPPLER, MAGNALBÒ, MEDURI, MUGNAI, MULAS, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, TATÒ, VALDITARA, NOCCO, BALBONI, BATTAGLIA Antonio, BONATESTA, BONGIORNO, CARUSO Antonino, CONSOLO, DANIELI, MASSUCCO, ZAPPACOSTA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

(2-00241 p.a.)
(26 settembre 2002)

che la legge 21 dicembre 1978, n. 845 (legge-quadro in materia di formazione professionale), all'articolo 8 prevede che le Regioni attuino iniziative formative dirette alla qualificazione e specializzazione di varie figure di soggetti miranti all'esercizio di una attività lavorativa;

che all'articolo 14, invece, la medesima legge tratta la materia degli attestati di qualifica indicandone le modalità di conseguimento e rilascio;

che l'allegato A/1 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n.75 (Dipartimento per i Servizi nel Territorio – Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione), contiene la Tabella di valutazione dei titoli validi per l'inserimento e la corrispondente inclusione negli elenchi provinciali ad esaurimento, nonché per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto valide per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo per la scuola;

che sempre il medesimo allegato A/1 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n.75, al n.4 del punto A) indica, tra i titoli di cultura che possono essere fatti valere, «l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 14 della legge 845/78, attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici»;

considerato che la dizione «attestato di qualificazione professionale» tenderebbe ad escludere i casi di conseguimento di «attestato di specializzazione professionale» che invece la Regione Puglia ha rilasciato facendo riferimento non all'articolo 14 della citata legge n. 845 ma all'articolo 8 della medesima,

gli interpellanti chiedono di conoscere se non si ritenga che nel concetto di «attestato di qualificazione professionale di cui all'art. 14 della legge 845/78» non siano compresi anche gli «attestati di specializzazione professionale rilasciati al termine dei corsi istituiti ai sensi dell'art.8 della stessa legge 21 dicembre 1978, n. 845».

INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONE SULL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI, CITTADINI E SOLIDARIETÀ

I. Interpellanza

LONGHI, FLAMMIA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – (2-00170)
Gli interpellanti chiedono di sapere: (7 maggio 2002)

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che il Comando generale della Guardia di finanza con nota n. 121097/P/4 del 4 aprile 2002 ha comunicato ai Comandi regionali un parere del Consiglio di Stato sulla cui base i Comandi stessi stanno chiedendo la disaffiliazione dall'Associazione nazionale finanzieri, cittadini e solidarietà, altrimenti viene minacciata verso gli interessati la procedura prevista dall'articolo 65 del regio decreto ministeriale recante il regolamento di disciplina militare per violazione degli articoli 31 del regio decreto ministeriale suddetto e 8 della legge n. 382/1978;

se il Ministro sia a conoscenza che il parere del Consiglio di Stato è stato emesso su un testo di statuto che non è quello in vigore nell'Associazione citata, che infatti lo ha modificato il 27 gennaio 2001 in occasione del primo congresso nazionale svoltosi a Bologna;

se il Ministro sia a conoscenza che lo statuto dell'Associazione, all'articolo 2, afferma che è «autonoma, apartitica, apolitica» e che l'Associazione ha intrattenuto con l'Amministrazione e in particolare con il Comando della Guardia di Finanza un atteggiamento rispettoso delle regole e degli ordinamenti vigenti e che avendo caratteristiche di associazione privata, comprendente anche privati cittadini e parlamentari, non può essere qualificata come sindacale e neppure professionale dei militari;

se non ritenga gravemente lesivo dei diritti dell'Associazione nazionale finanzieri, cittadini e solidarietà e dei suoi associati l'atto del Comando generale della Guardia di finanza;

se non ritenga necessario riappropriarsi della vigilanza sulla partecipazione di militari ad associazioni private che spetta, per l'art. 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, soltanto al Ministero e al Ministro e non al Comando generale della Guardia di finanza.

In relazione a questo il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo gli interpellanti, dovrebbe emanare un'apposita direttiva al Comando generale della Guardia di finanza chiedendo la revoca della circolare del 4 aprile 2002, ove questa non sia stata precedentemente revocata.

II. Interrogazione

PIZZINATO, BONAVIDA, MALENTACCHI, IOVENE, FALOMI, VIVIANI, DI SIENA, MACONI, MARINO, TURCI, PASQUINI, CHIUSOLI, GUERZONI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa.* – Si chiede di sapere:

(3-00430)
(7 maggio 2002)

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza che il Comando generale della Guardia di finanza con nota n. 121097/P/4 del 4 aprile 2002 ha comunicato ai comandi regionali un parere del Consiglio di Stato sulla cui base i comandi stessi stanno chiedendo la disaffiliazione dall'Associazione nazionale finanzieri, cittadini e solidarietà ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 382 del 1978, altrimenti verrebbe minacciata verso gli interessati la procedura prevista dagli articoli 31 e 65 del regolamento di disciplina militare;

se siano inoltre a conoscenza che il parere del Consiglio di Stato è stato emesso su un testo di statuto che non è quello in vigore nell'Associazione citata, che infatti lo ha modificato il 27 gennaio 2001 in occasione del primo congresso nazionale svoltosi a Bologna;

se siano altresì a conoscenza che lo statuto dell'Associazione, all'articolo 2, afferma che è «autonoma, apartitica, apolitica» e che l'Associazione ha intrattenuto con l'Amministrazione e in particolare con il Comando della Guardia di finanza un atteggiamento rispettoso delle regole e degli ordinamenti vigenti e che, avendo caratteristiche di associazione privata, comprendente anche privati cittadini e parlamentari, non può essere qualificata come sindacale e neppure professionale dei militari;

se il Ministro dell'economia e delle finanze non ritenga gravemente lesivo dei diritti dell'Associazione nazionale finanzieri, cittadini e solidarietà e dei suoi associati l'atto del Comando generale della Guardia di finanza;

se il Ministro della difesa non ritenga necessario riappropriarsi della vigilanza sulla partecipazione di militari ad associazioni private che spetta, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, soltanto al Ministro della difesa e non al Comando generale della Guardia di finanza;

se, infine, il Ministro dell'economia e delle finanze non ritenga di dover emanare un'apposita direttiva al comando generale della Guardia di finanza chiedendo la revoca della circolare del 4 aprile 2002, ove questa non sia stata precedentemente revocata.

INTERROGAZIONE SULLA DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE SPESE PER GLI ASILI NIDO

GUERZONI, BONFIETTI, FRANCO Vittoria, PILONI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità.* – (3-00338)
(28 febbraio 2002)

Posto:

che con l'articolo 70, comma 6, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) si stabilisce che le spese che sostengono le famiglie per i figli che frequentano micro-nidi o asili nido nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori;

che le rette a carico delle famiglie con bambini che frequentano gli asili nido sono in generale molto onerose e pesano gravemente sui bilanci familiari: non mancano casi in cui esse raggiungono e superano il milione al mese;

che sotto il profilo costituzionale non si ritiene corretta una disparità di trattamento dei cittadini;

che in questo senso si stanno pronunciando, con petizioni, assemblee e convegni, famiglie, insegnanti, consigli comunali e delle province, regioni, forze politiche, sindacati e associazioni,

si chiede di sapere se, come e in quali tempi urgenti il Governo intenda provvedere affinché le deduzioni fiscali previste dall'articolo 70, comma 6, della legge n. 448 del 2001 siano estese a tutte le famiglie che sostengono spese per i figli che frequentano gli asili nido.

INTERROGAZIONE SULLA CROCE ROSSA ITALIANA

LIGUORI, CARELLA, MASCIONI, SALZANO, TOMASSINI, CARRARA, TOIA, FASOLINO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso: (3-00663)
(9 ottobre 2002)

che la situazione della Croce Rossa Italiana è stata oggetto di approfondito dibattito da parte del Senato in sede di discussione del provvedimento nella competente Commissione;

che lo statuto della Croce Rossa prevede che tale importante istituzione sia presente in molte realtà dello scenario internazionale;

che l'impegno della CRI ha grandemente contribuito e contribuisce al prestigio dell'Italia nel mondo;

che il Governo ha più volte ribadito l'esigenza della stabilizzazione dell'ente attraverso l'approvazione e l'entrata in funzione dello statuto, con una proroga degli organi attuali, centrali e locali, e con l'esclusione del commissariamento dell'ente;

che l'ordine del giorno approvato dal Senato in data 27 marzo 2002 impegnava il Governo «a procedere con la massima solerzia all'approvazione del nuovo statuto entro il 30 giugno 2002, per consentire l'avvio delle procedure elettorali degli organi al fine di scongiurare il rischio di una gestione commissariale»;

che alla Camera è in corso di approvazione il decreto-legge n. 187;

che nel frattempo è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002 il nuovo statuto, il quale, all'articolo 56, comma 2, recita: «Gli organi eletti alla data di approvazione del presente statuto restano in carica con poteri di ordinaria amministrazione sino alla costituzione di nuovi organi»;

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di mantenere gli impegni consentendo all'ente di proseguire nelle proprie procedure di rinnovo elettorale, evitando inutili e traumatici eventi nel rispetto dell'articolo 56 dello statuto.

